

D.A. n. 751

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28/02/1979, n.70 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n.10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n.19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n.6 del 18/01/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n.10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 25 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, iniziative di microcredito in favore delle famiglie e delle imprese familiari residenti nel territorio siciliano, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, con garanzia a carico della Regione a valere su un apposito fondo di garanzia denominato Fondo Etico della Regione Siciliana (FERS);

VISTO in particolare il comma 5 del predetto art.25 che autorizza l'Assessore regionale per l'Economia a stipulare convenzioni, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito in questione,

VISTO il D.A. n.349 del 19/10/2010, adottato previa richiesta del previsto parere alla Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, col quale l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha, tra l'altro, provveduto ad approvare lo schema tipo di convenzione con istituzioni e organismi non profit per lo svolgimento, a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione, delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito;

VISTE le Direttive del Comitato regionale per il Microcredito previsto dall'art. 25, comma 4 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la Direttiva n.1/2013 recante le aggiornate Linee guida per il Microcredito alle famiglie e alle imprese familiari;

VISTO il D.A. n.247 del 31/5/2011 col quale l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha provveduto ad approvare la convenzione sottoscritta, rispondente allo schema tipo e per le finalità precedentemente citate, con il Consorzio Sol.Calatino - Società cooperativa sociale con sede a Caltagirone (CT) in Via E. De Amicis 20/22;

VISTA la nota prot. n.7710 del 3/6/2014 con la quale, secondo quanto consentito dall'art.6, comma 1 della menzionata convenzione approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011, l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha espresso conforme assenso al rinnovo della stessa per l'ulteriore periodo di 36 mesi, tenuto conto della volontà in tal senso formulata dal predetto Consorzio con nota raccomandata n.152/14 del 22/5/2014;

VISTA la nota prot. 8912 del 5/6/2015 con la quale, a seguito di notizie ampiamente diffuse in data 4 e 5 giugno 2015 da parte di organi di stampa nazionali e locali in ordine al coinvolgimento del Consorzio Sol. Calatino in un'indagine della Procura della Repubblica di Catania, il Dipartimento delle Finanze e del credito richiedeva a tale Autorità inquirente di conoscere, nei termini ammessi dalla vigente normativa, la tipologia degli addebiti contestati unitamente allo stato dell'indagine in corso, onde procedere all'immediata adozione di consequenziali definitivi provvedimenti;

VISTO il D.A. n.490 del 8/6/2015, notificato con nota prot. n. 8975 del 8/6/2015, col quale per le motivazioni ivi esplicitate, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, nelle more del riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria interpellata venivano sospesi, in via cautelare, gli effetti della convenzione a suo tempo stipulata col Consorzio e successivamente rinnovata;

VISTO il riscontro della suddetta Procura, pervenuto con appunto del 17/6/2015 posto in calce alla copia della citata richiesta prot. 8912 del 5/6/2015, acquisito in data 17/6/2015 al n.9469 del protocollo dipartimentale;

VISTA la nota prot. 237/15 del 14/7/2015, assunta in data 16/7/2015 al n.10822 del protocollo dipartimentale, seguita da ulteriore comunicazione prot. 248/2015 del 20/7/2015 munita di allegata visura camerale, parimenti acquisita al protocollo dipartimentale al n.11022 del 21/7/2015, con la quale il medesimo Consorzio inoltrava un atto di diffida tendente all'annullamento del provvedimento di sospensione in questione per ritenuta illegittimità e supposta carenza dei fondamenti normativi per la sua adozione.

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze e del credito prot. n. 11195 del 27/7/2015, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con la quale nel fornire articolato riscontro al citato atto di diffida veniva, altresì, comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 *bis* della Legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni e per le motivazioni sommariamente indicate, l'avvio del procedimento per l'adozione del decreto assessoriale di proroga della sospensione già disposta col D.A. n.490 del 8/6/2015;

VISTA la nota del 31/07/2015 pervenuta via *pec* ed acquisita in data 03/08/2015 al n. 11510 del protocollo dipartimentale con la quale, entro il termine previsto dall'art. 11 *bis* L.r. n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Consorzio formulava le proprie osservazioni in ordine alla preannunciata adozione del decreto di proroga della sospensione;

VISTO il D.A. n.584 del 7/8/2015, notificato con nota prot. n. 11835 del 7/8/2015, col quale per le motivazioni ivi esplicitate, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, gli effetti della sospensione cautelare disposta col D.A. n.490 del 8/6/2015 venivano prorogati sino al 15/12/2015, per consentire di potere utilmente rinnovare alla Procura della Repubblica di Catania la richiesta di conoscere, in quanto normativamente consentito dall'aggiornamento dell'attività in corso da parte della menzionata Autorità inquirente, lo stato dell'indagine penale riguardante il Consorzio posta a base dei citati provvedimenti di sospensione, unitamente alla tipologia degli addebiti contestati, eventualmente anche all'ente consortile in quanto soggetto giuridico, così da determinare l'adozione dei consequenziali definitivi provvedimenti;

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze e del credito prot. 13874 del 5/10/2015 indirizzata alla Procura della Repubblica di Catania, recante la richiesta dei richiamati aggiornamenti, ad oggi ancora priva di riscontro;

PRESO ATTO che in mancanza di ulteriori aggiornati elementi di valutazione la sussistenza dell'indagine penale relativa al Consorzio, desumibile dall'unico riscontro ad oggi fornito dall'Autorità inquirente, determina l'attualità delle ragioni di conflitto col carattere eminentemente etico della partecipazione all'iniziativa del Microcredito, in quanto a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione ed orientata alla promozione, presso la comunità locale, delle finalità pedagogiche richiamata all'art. 7 della Convenzione sottoscritta dal Consorzio stesso;

VISTA la nota del Dipartimento delle finanze e del credito prot. n. 16857 del 1/12/2015 notificata in pari data via pec, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 *bis* della Legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni e per le motivazioni ivi sommariamente indicate, che s'intendono richiamate, l'avvio del procedimento per l'adozione del decreto assessoriale di risoluzione della convenzione approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011 e rinnovata con nota assessoriale prot. n.7710 del 3/6/2014, stipulata col Consorzio Sol. Calatino per lo svolgimento, a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione, delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito di cui all'art.25 della L.r. n.6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Consorzio Sol. Calatino prot. n. 411 del 10/12/2015, assunta il 11/12/2015 al n.17744 del protocollo informatico del Dipartimento delle Finanze e del credito con la quale, nel riscontrare la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione citata, vengono formulate osservazioni tendenti a supportare l'insussistenza dei presupposti della risoluzione stessa;

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto argomentato con le osservazioni suddette:

- dall'unico riscontro pervenuto dalla Procura della Repubblica di Catania, con l'appunto del 17/6/2015 citato, può chiaramente desumersi l'esistenza di un'indagine penale in corso, atteso il riferimento ivi formulato al segreto istruttorio, non sussistendo, ad oggi, ulteriori elementi di conoscenza idonei a supportare la considerazione apoditticamente e unilateralmente formulata dal Consorzio, in base a non meglio precisate informazioni, secondo la quale lo stesso in quanto soggetto giuridico *“non può più essere considerato coinvolto nelle indagini penali in corso essendone stata modificata la compagine sociale ed essendone stati esclusi i soggetti sottoposti ad indagine penale”*;
- l'esclusione da ruoli gestionali in seno al Consorzio dei soggetti sottoposti ad indagine penale, invocata quale elemento dirimente della ritenuta illegittimità del provvedimento di risoluzione annunciato, risulta clamorosamente contraddetta dalla circostanza, invero allarmante, che nella *mail* del 26/11/2015, acquisita il 27/11/2015 al n.16786 del protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito e a quest'ultimo indirizzata dal Consorzio, in riscontro alla richiesta dipartimentale prot. n.16033 del 16/11/2015 concernente il monitoraggio e il controllo sull'attività svolta in fase antecedente la sospensione, il precedente vertice del Consorzio stesso (Sig. Paolo Ragusa), direttamente coinvolto nelle indagini penali in corso, risultava compreso tra i destinatari per conoscenza della comunicazione resa all'Amministrazione e che il medesimo soggetto con ulteriore comunicazione *mail* sempre del 26/11/2015, pervenuta per conoscenza all'Amministrazione stessa, compulsava l'operatore del Consorzio stesso per essere aggiornato sul termine di scadenza della sospensione;
- il riferimento alla tassatività delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 contrasta in radice con la sua reclamata applicazione in chiave analogica disattendendo, peraltro, la peculiarità dell'intervento di cui all'art. 25 della L.r. n. 6/2009 e dei correlati provvedimenti attuativi, fonti normative rispetto alle quali il coinvolgimento delle istituzioni e degli organismi non profit nelle attività di accompagnamento e tutoraggio dei beneficiari del microcredito sotto nessun profilo può essere configurato quale fornitura di servizio reso a favore dell'Amministrazione, considerata peraltro lo svolgimento di detta attività di solidarietà sociale a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'amministrazione;
- il termine di efficacia della sospensione originariamente disposta col D.A. n.490/2015 veniva chiaramente correlato, nella parte motiva del provvedimento, al tempo strettamente occorrente ad acquisire, da parte dell'Autorità inquirente, gli elementi di conoscenza utili alle definitive determinazioni dell'Amministrazione ed ultimativamente definito in sede di proroga disposta col D.A. n.584/015 al 15/12/2015;
- i supposti effetti lesivi derivanti dall'annunciato provvedimento di risoluzione nei confronti dei soggetti beneficiari dell'attività di accompagnamento e tutoraggio svolta dal Consorzio non trovano riscontro né in fatto né in diritto, atteso che dal monitoraggio condotto sull'attività svolta nel primo semestre 2015 (periodo antecedente la sospensione) risulta comunicata all'Amministrazione appena una sola istanza presa in esame per la preistruttoria e che per i microcrediti già erogati continua a dispiegare effetto giuridico l'autonomo rapporto contrattuale sottoscritto, col beneficio della garanzia pubblica a valere sul FERS, tra la banca erogante e il destinatario del microcredito erogato;

CONSIDERATO altresì che l'attualità delle ragioni di conflitto col carattere eminentemente etico della partecipazione all'iniziativa del Microcredito da parte del Consorzio, in quanto a titolo totalmente gratuito e del tutto priva di ricadute economiche sotto qualsiasi profilo a favore del Consorzio stesso, deve essere valutata non solo alla stregua degli obblighi e degli impegni derivanti dalla convenzione (in particolare l'art.7) e dalla correlata dichiarazione sostitutiva (in particolare penultimo capoverso), ma va obbligatoriamente ricondotto, in chiave logica prima ancora che giuridica, ad una più ampia condotta dell'ente stesso, attualmente all'esame dell'Autorità inquirente, in grado di refluire negativamente, in termini di rapporto fiduciario, tanto nei riguardi dell'Amministrazione che nella relazione di accompagnamento e tutoraggio nei riguardi del singolo beneficiario da svolgere anche nei confronti della banca finanziatrice, con grave pregiudizio per la complessiva proiezione esterna della natura e dell'immagine dell'intervento in questione;

RILEVATO pertanto che tutte le superiori motivazioni determinano il sopravvenuto interesse pubblico alla risoluzione della convenzione stipulata col Consorzio Sol.Calatino-Società cooperativa sociale con sede a Caltagirone (CT) in Via E. De Amicis 20/22, approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011 e rinnovata con la nota assessoriale prot. n.7710 del 3/6/2014, concernente lo svolgimento a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito di cui all'art.25 della L.r. n.6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni,

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, la convenzione stipulata col Consorzio Sol.Calatino-Società cooperativa sociale con sede a Caltagirone (CT) in Via E. De Amicis 20/22, approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011 e rinnovata con la nota assessoriale prot. n.7710 del 3/6/2014, concernente lo svolgimento a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito di cui all'art.25 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni è risolta.

Articolo 2

Il presente decreto verrà comunicato, con valore di notifica, al Consorzio e altresì pubblicato per esteso nel Sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia, dando corso alla contestuale cancellazione dell'istituzione interessata dall'Elenco delle istituzioni e degli organismi non *profit* aderenti all'iniziativa del Microcredito, visionabile nel medesimo Sito istituzionale.

Articolo 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Palermo, li 15/12/2015

L'ASSESSORE

Dott. Alessandro Baccei

(per delega assessoriale prot.1617/CO5 del25/3/2015)

IL DIRIGENTE GENERALE

Bologna

